



COMUNE DI TRINITAPOLI
Provincia di Barletta-Andria-Trani

AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO
LEGALE

ART. 1
PREMESSA

Il Comune di Trinitapoli, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 17 del Dlgs 50/2016, del parere del Consiglio di Stato sulla bozza delle Linee guida Anac n. 1502 del 14 settembre 2017, del parere del CNF del 22 dicembre 2017 e della giurisprudenza amministrativa e contabile di recente conio ((Tar Lazio 15 gennaio 2018 n. 150, Corte dei Conti Emilia Romagna Deliberazione n. 4/2018, Corte dei Conti n. 181/2017 Emilia Romagna, Deliberazione Anac n. 1158/2016) intende istituire all'interno dell'Ente ed in ragione dell'assenza dell'Avvocatura civica interna, l'elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per l'affidamento esterno di incarichi legali, qualificati dal Codice alla stregua di appalti di servizi.

Condizioni preliminari ed indefettibili per il ricorso all'esterno devono essere:

- a) l'oggetto dell'incarico deve consistere in uno o più servizi di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del Codice;
- b) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
- c) devono essere preventivamente determinati o determinabili durata, luogo, e oggetto dell'incarico da conferire;
- d) Rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Tra i servizi intellettuali, gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, in coerenza con le previsioni del considerando 25 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in materia di appalti pubblici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice. Tuttavia, la medesima direttiva, nel considerando 1, stabilisce che l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici, anche quelli esclusi dall'applicazione della direttiva, deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Anche l'art. 4 del Codice stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice stesso, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

A tal fine è intenzione della Amministrazione trovare una soluzione mediana tra la disciplina prevista dal Codice (art. 17 D.Lgs 50/2016) e confermata dalla giurisprudenza contabile e le esigenze manifestate dalla Unione nazionale avvocati amministrativisti che ha espresso l'auspicio che, esclusa in senso assoluto l'applicazione di criteri che valorizzino unicamente il profilo economico che esponga l'Ente a profili di impugnazione, venga utilizzato invece un criterio *che, sulla base del rapporto qualità/prezzo*, valorizzi adeguatamente anche il profilo qualitativo della prestazione, dando prevalente rilievo alla competenza, al percorso formativo e alla specializzazione

del professionista. Con ciò assicurando la massima tutela all'interesse pubblico *alla qualità della prestazione e quindi, nel contempo, al diritto di difesa*".

L'Elenco, pertanto, costituisce uno strumento utile sia a garantire idonee e tempestive modalità di affidamento degli incarichi, sia a selezionare, attraverso criteri oggettivi e predeterminati, improntati al rispetto dei menzionati principi di cui all'art. 4 del Codice ed art. 17, gli avvocati ritenuti più idonei all'esito della selezione, che verranno valutati secondo i percorsi formativi maturati, in rapporto al proprio grado di specializzazione debitamente documentato, secondo la professionalità maturata e secondo l'offerta economica presentata.

L'Amministrazione comunale, inoltre, pur nel rispetto dell'abbattimento dei costi di costituzione in giudizio, ispira la propria disciplina nella quantificazione del compenso sia all'art. 1 comma 487 e 488 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018 che ha modificato l'istituto dell'equo compenso), sia alla nuova disciplina in materia di tariffe forensi entrata in vigore il 26 aprile 2018 con la pubblicazione in G.U. del D.M.n. 37/2018, di riforma del D.M. n. 55/2014.

A tal proposito, con delibera di G.C. N. 67 del 22-05-2018, è stato stabilito di applicare l'equo compenso sopra citato, applicando la riduzione del 50% delle tabelle allegate al D.M. n.37/2018, senza possibilità di aumento, sia per i giudizi che si concludono con esito positivo che per quelli con esito negativo.

ART. 2 ELENCO

L'Elenco costituito presso l'Amministrazione Comunale si compone di 7 Sezioni tante quante sono le materie di riferimento. Ogni professionista poi sarà qualificato per l'abilitazione alle Magistrature superiori, il cui titolo verrà riportato sotto la lettera "S" (senior) al fianco del legale. Tutti gli altri vengono qualificati invece come Junior (J).

Nella Sezione Senior entreranno di diritto coloro i quali avranno maturato una esperienza almeno quinquennale nelle materie di riferimento ed un fatturato di almeno 120.000 euro nell'ultimo quinquennio, laddove nella Sezione Junior entreranno coloro i quali avranno maturato una esperienza almeno triennale salvo ed impregiudicati i requisiti contenuti nell'articolo successivo.

I professionisti possono fare domanda fino ad un massimo di quattro materie.

L'espletamento degli incarichi avverrà nelle seguenti materie:

- 1) Diritto amministrativo ;**
- 2) Diritto ambientale;**
- 3) Diritto del lavoro alle dipendenze della PA;**
- 4) Diritto penale;**
- 5) Diritto civile;**
- 6) Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.;**

La richiesta di iscrizione ad uno o più degli elenchi comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso.

L'elenco ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'elenco da parte dell'Amministrazione sul sito internet del Comune di Trinitapoli.

Le domande pervenute dopo la scadenza del termine , verranno esaminate all'apertura dell'anno successivo. Le nuove istanze, una volta vagliate, entreranno a far parte dell'Elenco, il cui aggiornamento è pubblicato con determinazione del Responsabile del 1^ Settore - Servizio Contenzioso entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Il Professionista che non fosse più interessato a permanere nell'elenco potrà in ogni momento chiedere la cancellazione dei propri dati.

Art. 3 - DOMANDA E CURRICULUM

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 interessati ad essere inseriti nell'albo, dovranno, avvalendosi dell'apposita modulistica allegata al presente avviso – allegato 1), inoltrare apposita istanza esclusivamente a mezzo pec, dichiarando con le modalità di cui al DPR. n. 445/2000, i seguenti requisiti:

a. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, relativamente alle ipotesi applicabili ed assenza di conflitto di interesse.

b. iscrizione, al momento della presentazione della domanda all'Albo degli avvocati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo le declaratorie indicate nell'art. 4 comma 2 del presente avviso.

I professionisti dovranno indicare al massimo fino a quattro settori di specializzazione prescelti tra quelli di cui al precedente art. 2.

Dovranno inoltre indicare le specifiche competenze professionali acquisite in cui dovranno essere specificati in modo dettagliato:

-il possesso dell'eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;

-le esperienze professionali maturate nel settore o nei settori nei quali viene manifestato;

-l'interesse e secondo i criteri ivi indicati.

-gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni, i crediti formativi maturati presso il Consiglio dell'Ordine;

-la partecipazione a corsi professionali, *stage* e convegni in materie inerenti il settore o i settori di specializzazione per i quali viene chiesto l'inserimento in elenco.

All'istanza dovrà essere allegato il proprio *curriculum* professionale, che dovrà essere redatto secondo il formato europeo e il relativo file dovrà rispettare la dimensione massima di 5 mega e presentato da:

- Singolo professionista;
- In caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo Studio Associato intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso;

Le domande dovranno essere trasmesse al servizio contenzioso - Responsabile del 1[^] Settore iva dott.ssa Angela Maria Montanaro utilizzando il modello di cui all'allegato 2) del presente avviso, indirizzandola al Comune di Trinitapoli, Piazza Umberto I n.7.

Le istanze devono essere inviate **esclusivamente** mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.vivitrinitapoli.info a pena di esclusione, entro e non oltre il **22 ottobre 2018**.

Le domande inviate ad altro indirizzo non verranno prese in considerazione, senza alcuna responsabilità imputabile al Servizio Contenzioso.

Nell'oggetto della Pec dovrà essere apposta la dicitura: *“Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'inserimento nell'Albo dei professionisti per l'attività di assistenza legale dell'Ente”*.

Art. 4

FORMULAZIONE DOMANDA E REQUISITI PROFESSIONISTI

I professionisti interessati ad essere iscritti nell'elenco, sui quali il Comune di Trinitapoli si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione dall'Elenco, nell'istanza dovranno dichiarare a pena di esclusione:

1. di essere laureati in giurisprudenza con laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea in giurisprudenza specialistica secondo il nuovo ordinamento universitario, di essere

regolarmente iscritti ad un Albo dell'Ordine degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale;

2. di possedere:

- A) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno **5 anni** per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto amministrativo **ed avere il patrocinio di almeno 10 controversie innanzi al Tar/Consiglio di Stato**, unitamente ad un fatturato di almeno 120.000 euro nell'ultimo quinquennio.
- B) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno **5 anni** per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di Diritto ambientale **ed avere il patrocinio di almeno 7 controversie innanzi al Tar/Consiglio di Stato**, unitamente ad un fatturato di almeno 120.000 euro nell'ultimo quinquennio.
- C) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno **5 anni** per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto penale **ed avere il patrocinio di almeno 10 controversie innanzi al Tribunale /Corte di Appello/ unitamente ad un fatturato di almeno 120.000 euro nell'ultimo quinquennio.**
- D) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno **3 anni** per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.ed avere il patrocinio di almeno **5 controversie innanzi al Tribunale /Corte di Appello/ unitamente ad un fatturato di almeno 50.000 euro nell'ultimo triennio.**
- E) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno **3 anni** per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto civile ed avere il patrocinio di almeno **5 controversie innanzi al Tribunale /Corte di Appello/ unitamente ad un fatturato di almeno 50.000 euro nell'ultimo triennio.**
- F) l'iscrizione all'ordine professionale per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nella materia **diritto civile Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.** La presente misura è volta a consentire l'allargamento ai giovani professionisti, contemperando le esigenze del mercato del lavoro con quella del Comune di Trinitapoli.

3. di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale; in ogni caso, dovranno dichiarare tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione e di non aver rilasciato false dichiarazioni;

4. di non trovarsi in conflitto di interessi con l'Ente ai sensi dell'art. 6 bis della l.241/90 e del vigente PTPCT 2018-2020 adottato dal Comune di Trinitapoli;

5. di non aver in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della l. 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della l. 31 maggio 1965 n. 575;

6. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato membro in cui il professionista è stabilito;
7. di non aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;
8. di non avere contenzioso pendente contro l'Ente e di non avere pendenze giudiziali o stragiudiziali nei confronti del Comune di Trinitapoli;
9. di accettare espressamente, in caso di assegnazione dell'incarico, le condizioni di cui al contratto di patrocinio;
10. di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del successivo art. 9;
11. di essere in possesso di polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale in corso di validità, indicando n.ro di polizza e compagnia di assicurazione, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016, recante "*Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato*". Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione;
12. di essere in possesso di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, ai sensi della delibera n. 556/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avente da oggetto "Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: "*Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010*" per la quale anche gli affidamenti di incarichi di rappresentanza legale sono soggetti ad obblighi di tracciabilità";
13. Di essere in regola con i crediti formativi rilasciati dall'Albo forense di appartenenza, da maturare nel triennio, così come previsto all'art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 n. 6;
14. di possedere una partita IVA, corredata di una copia del certificato di attribuzione, in corso di validità;
15. di essere a tutt'oggi iscritto alla Cassa di Assistenza e Previdenza Forense;
16. di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti.
17. che i fatti e gli atti indicati nel *curriculum vitae* sono veri e documentabili;
18. di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
19. di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente.

20. di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.
21. Di essere a conoscenza del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'Ente e di rispettare i contenuti, unitamente alla disciplina del codice di comportamento vigenti.
22. Di possedere un indirizzo pec per tutte le comunicazioni, un numero di telefono fisso e un numero di telefonia mobile per la facile e pronta reperibilità.

ART. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto il Comune di Trinitapoli– Servizio Contenzioso– di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell'incarico, senza alcuna richiesta ultronea dell'ufficio.

Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente prodotti in giudizio per la difesa del Comune oltre quelli di/delle controparte/i.

Avrà, altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio. In assenza di tutti i documenti l'Ufficio Contenzioso non procederà alla liquidazione del compenso professionale. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa anche direttamente presso i Settori e/o Servizi dell'Ente, interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure a mezzo del servizio Contenzioso. Il professionista, nell'ambito dell'oggetto specifico dell'incarico, s'impegna ad assicurare la più ampia e personale disponibilità per almeno due incontri in sede, per redazione di memorie e/o pareri che, in ogni caso, non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito dal successivo art.8 e come tali rientranti nell'alveo dell'incarico ricevuto.

Il professionista ha l'obbligo, altresì, di procedere ad una relazione sintetica relativa alla controversia da inoltrare a scadenza semestrale (entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno) all'ufficio contenzioso sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di posta elettronica certificata. L'omissione della relazione costituisce risoluzione del contratto.

Il professionista dichiara che al momento della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico, non ha in essere, a titolo personale né a titolo professionale, alcuna pendenza giudiziale o stragiudiziale nei confronti del Comune di Trinitapoli; s'impegna, inoltre, a non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro lo stesso Comune per tutto il periodo della durata del presente incarico.

Gli incarichi conferiti potranno essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense.

Gli incarichi possono essere revocati per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico. La revoca dell'incarico comporta la cancellazione dall'elenco del professionista singolo o dello Studio Associato.

Il professionista dovrà presentare parcella pro- forma specificando le voci di tariffa professionale applicate.

E' fatto obbligo al professionista, per tutta la durata di iscrizione nell'elenco, l'osservanza delle prescrizioni del Codice Deontologico Forense, con particolare riferimento alla disciplina del

conflitto di interessi. L'eventuale inosservanza accertata in tali prescrizioni sarà causa di revoca dell'incarico.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato della difesa deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

E' fatto altresì obbligo al professionista di:

- a) unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- b) di indicare, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, i motivi di sussistenza o meno per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- c) di formulare parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza costi aggiuntivi per l'Ente;
- d) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare, pec come già previsto nell'alveo dell'art. 4 comma 22.

ART.6 VALUTAZIONE ED ISCRIZIONE ALL'ALBO

Le domande di partecipazione e gli allegati *curricula* saranno esaminate dal Responsabile del 1^o Settore, Dott.ssa Angela Maria Montanaro e dall'istruttore del medesimo servizio che ne valuterà la regolarità e completezza ed il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'albo aggiornato, con riferimento al settore ovvero ai settori prescelti di cui all'art. 2.

Terminato positivamente l'esame di cui al precedente comma, il professionista verrà iscritto in ordine alfabetico negli elenchi per materia indicati all'art 2 prescelti dal professionista – con specifica indicazione dei professionisti abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori, contrassegnati con la lettera "S" o la lettera "J".

Con determinazione gestionale del Servizio Contenzioso sarà approvato l'Elenco degli avvocati di fiducia dell'Ente, suddiviso **in n. 6 sotto** elenchi, distinti per materie di competenza ed un elenco degli avvocati abilitati presso le magistrature superiori. Il provvedimento recherà anche le ragioni di candidati eventualmente esclusi.

Dell'avvenuta iscrizione e decorrenza della stessa verrà data comunicazione al professionista mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Trinitapoli.

Al professionista verrà data altresì comunicazione dell'eventuale esclusione a mezzo pec. L'iscrizione nell'elenco consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata.

L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte del Comune di Trinitapoli.

ART.7 CONFERIMENTO INCARICO

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali. La formazione dell'albo è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, parità di trattamento, rotazione ed equo compenso in rapporto alla prestazione professionale quanti- qualitativa da svolgere di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

L'Ente, di norma, provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio individuando dal relativo elenco del settore di competenza il professionista cui affidare l'incarico, tenuto conto della tipologia e degli elementi di specialità del singolo incarico, nonché delle specifiche esperienze maturate dal professionista.

Nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente si provvederà con affidamento dell'incarico al medesimo professionista che ha patrocinato l'incarico precedente, con applicazione dell'equo compenso, applicando la riduzione del 50% di cui alle tabelle del D.M. n.37/2018.

In generale, sarà sempre applicato il criterio di rotazione, attraverso il sorteggio della lettera e nel caso di più professionisti con la stessa lettera iniziale si sortegnerà il numero per l'individuazione del professionista cui affidare l'incarico.

La rotazione degli incarichi non sarà applicato nei casi di:

- a) affidamento dell'incarico di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo;
- b) litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva.

Nel caso in cui l'incarico afferisca a questione particolarmente complessa, o afferisce particolari interessi pubblici in ragione della rilevanza anche strategica perseguita, in deroga al criterio di rotazione, il professionista sarà scelto a sorteggio prima della lettera e poi del numero di corrispondenza tra i professionisti indicati nella sezione di riferimento.

L'individuazione del legale al quale conferire l'incarico avverrà nel seguente modo:

il professionista verrà individuato attraverso la rotazione del nominativo nella short list approvata, con applicazione del compenso predeterminato derivato dall'applicazione delle tariffe forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, ed applicazione dell'equo compenso applicando la riduzione del 50% di cui alle tabelle del D.M. n.37/2018.

In presenza di avvocati cui è stata affidata la causa principale, la causa connessa verrà affidata direttamente secondo i parametri delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, ridotte in misura percentuale secondo i criteri della causa principale.

In assenza di avvocati che abbiano svolto per l'Ente incarichi legali connessi o complementari alla causa da affidare, secondo quanto esplicitato, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- specializzazioni ed esperienze rilevate dai CV presentati, nella materia oggetto di affidamento del Servizio;
- svolgimento di attività di consulenza e/o patrocinio legale a favore della Pubblica Amministrazione e nella specie di Enti locali;

In ossequio al principio di rotazione, l'incarico verrà conferito al professionista collocato successivamente nell'ordine di approvazione, fatti salvi i su indicati criteri prioritari.

L'Ente si riserverà:

di affidare direttamente patrocini legali, nelle ipotesi di urgenza di costituzione in giudizio, attraverso il sorteggio della lettera nella Sezione di riferimento e successivamente al sorteggio del numero di posizionamento del professionista, applicando le tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, ridotte della percentuale fissata nelle tabelle, che già tengono conto del principio di equo compenso e della qualità e quantità della prestazione. La determina gestionale di scelta del professionista riporterà pedissequamente il procedimento di scelta seguito nel rispetto del presente comma.

Il rapporto tra l'Ente e il professionista incaricato sarà disciplinato dal contratto (disciplinare di incarico) sottoscritto tra quest'ultimo e il responsabile del 1^ Settore ad intervenuta esecutività della determinazione di affidamento di incarico.

Il compenso che verrà riconosciuto al professionista sarà liquidato, previa verifica del Responsabile del procedimento all'esito dell'attività dell'istruttore amministrativo, dietro presentazione di fattura elettronica preceduta da proposta di parcella contenente descrizione dettagliata dell'attività svolta, contenente anche le spese borsuali da liquidare, purchè documentate.

Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura elettronica.

Il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a quello proposto in sede di conferimento dell'incarico, fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si renda necessario, in corso di causa, chiedere integrazioni di spesa, che dovranno essere specificatamente e dettagliatamente motivate.

In caso di Studio Associato il compenso sarà liquidato allo Studio associato di cui il professionista fa parte.

Il contratto con il professionista conterrà tutti gli obblighi contenuti nell'art. 5 del presente avviso.

L'Ente si riserva di corrispondere, eventualmente, acconti all'avvocato affidatario, non superiori al 40% del compenso concordato.

Ogni altro profilo del Patrocinio legale sarà disciplinato dalla convenzione sottoscritta tra il Responsabile del 1^ Settore e l'avvocato affidatario.

Nell'ipotesi di abbandono del giudizio, l'avvocato affidatario avrà diritto ad aver liquidate solo le attività poste in essere, debitamente documentate.

Qualora la sentenza sia favorevole all'Ente con condanna della controparte alle spese legali, l'avvocato affidatario ne curerà, senza ulteriore compenso, l'attività, anche giudiziale, di recupero.

In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato e recuperato dall'Avvocato rimane di competenza esclusiva del Comune di Trinitapoli e dovrà essere versato nelle casse comunali.

ART. 8 COMPENSO E CONTRATTO DI PATROCINIO

Le prestazioni professionali svolte saranno compensate secondo quanto stabilito nell'apposito contratto di patrocinio, nel rispetto comunque dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, applicando i parametri tariffari indicati nell'alveo del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e nel rispetto del principio dell'equo compenso contenuto nell'art. 1 commi 487 e 488 della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) con le riduzioni del 50% di cui alle allegato tabelle.

In caso di studi associati, il compenso sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Per tutti gli incarichi, saranno riconosciute le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, quelle non imponibili documentate e le spese di trasferta, ove sostenute, nel limite del 10% dell'importo dell'incarico, solo per l'esecuzione di incarichi che richiedano lo spostamento del professionista dal Distretto di Corte di Appello in cui ha sede lo studio legale.

Nel caso di giudizi aventi ad oggetto questioni specifiche, di alta specializzazione o rilevanza strategica, con riferimento a tutte le sezioni, il compenso verrà stabilito, di volta in volta, in relazione al valore della lite, del grado di complessità dell'incarico e in maniera adeguata all'importanza dell'opera, salvo ed impregiudicata la eventuale quantificazione economica raggiunta con i professionisti aditi, che potrebbe essere più bassa.

Il Comune nella corresponsione dei compensi professionali applica i compensi individuati dal D.M. n. 55/2014 del Ministero della Giustizia, come modificati dal D.M. n. 37/2018 e preso atto della legge dell'equo compenso con la riduzione pari al 50% delle tabelle allegate come appresso, senza possibilità di aumento, sia per i giudizi che si concludono con esito positivo che per quelli con esito negativo:

1. GIUDICE DI PACE

	da € 0,01	da € 1.100,01	da € 5.200,01
Valore	a € 1.100,00	a € 5.200,00	a € 26.000,00
1. Fase di studio della controversia	32,5	112,5	202,5
2. Fase introduttiva del giudizio	32,5	120	167,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	32,5	167,5	270
4. Fase decisionale	67,5	202,5	355
	.		

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

	da € 0,01			da € 26.000,01		da € 260.000,01
Valore	a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	a € 52.000,00	da € 52.000,01 a €260.000,00	a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	62,5	202,5	437,5	810	1215	1687,5
2. Fase introduttiva del giudizio	62,5	202,5	370	573,5	775	1113,5

3. Fase istruttoria e/o di trattazione	95	405	800	860	2700	4957,5
4. Fase decisionale	95	405	810	1383,5	2025	2935

3. CAUSE DI LAVORO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 6.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100	423	867,5	1545	2268	3175
2. Fase introduttiva del giudizio	60	202,5	370	572,5	810	1112,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	60	270	558	895	1275	1725
4. Fase decisionale	85	355	770	1395	2025	2995

4. CAUSE DI PREVIDENZA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	62,5	202,5	442,5	810	1215	1687,5
2. Fase introduttiva del giudizio	57,5	202,5	370	573,5	810	1112,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	85	405	792,5	1282,5	1822,5	2462,5
4. Fase decisionale	117,5	437,5	962,5	1750	1975	3745

5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00

1. Fase di studio della controversia	85	252,5	437,5	810	1180	1687,5
2. Fase introduttiva del giudizio	85	235	337,5	505	675	742,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	20	67,5	100	167,5	235	337,5
4. Fase decisionale	67,5	202,5	355	640	910	1350

6. ATTO DI PRECETTO

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	67,5	112,5	157,5	202,5	270

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	202,5	675	1112,5	1585	2160

8. PROCEDIMENTI MONITORI

valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	225	270	652,5	1067,5	2092,5

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
--------	---------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Fase di studio della controversia	100	270	472,5	540	1012,5
Fase introduttiva del giudizio	135	337,5	375	472,5	692,5
Fase istruttoria	167,5	505	607,5	810	1112,5

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100	270	472,5	845	1215	1755
2. Fase introduttiva del giudizio	67,5	167,5	320	405	572,5	742,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100	405	573,5	945	1350	1890
4. Fase decisionale	50	185	302,5	572,5	843,5	1215

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	85	255	437,5	845	1180	1755
2. Fase introduttiva del giudizio	50	152,5	235	337,5	505	675
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	50	167,5	270	437,5	607,5	845
4. Fase decisionale	85	287,5	505	910	1315	1925

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	67,5	255	540	980	1417,5	2090

2. Fase introduttiva del giudizio	67,5	255	438,5	675	910	1215
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	85	472,5	877,5	1450	2060	2800
4. Fase decisionale	100	405	910	1652,5	2430	3475

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Valore	a € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	120	337,5	607,5	1112,5	1620	2362,5
2. Fase introduttiva del giudizio	135	370	540	937,5	1180	1552,5
3. Fase decisionale	67,5	185	320	575	845	1215

14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	120	437,5	945	1755	2565	3712,5
2. Fase introduttiva del giudizio	100	370	640	980	1383,5	1850
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	67,5	337,5	640	1045	1485	2025
4. Fase decisionale	67,5	370	640	1180	1720	2465

15. GIUDIZI PENALI

Fasi del giudizio	1. studio della controversia	2. fase introduttiva del giudizio	3. fase istruttoria e/o dibattimentale	4. fase decisionale
Giudice di Pace	180	225	360	315

Indagini preliminari	405	315	495	585
Indagini difensive	405	0	675	0
Cautelari personali	180	585	0	675
Cautelari reali	180	585	0	675
GIP e GUP	405	360	495	675
Tribunale monocratico	225	270	540	675
Tribunale collegiale	225	360	675	675
Corte di Assise	360	675	1125	1350
Tribunale di Sorveglianza	225	450	675	675
Corte di Appello	225	450	675	675
Corte di Assise di Appello	360	945	1080	1112,5
Corte di Cass. E Giur. Sup.	450	1260	0	1305

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	60	175	263	410	555	730
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	30	87,5	145	235	350	467,5

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva	52,5	157,5	263	410	555	730
2. Fase di trattazione e conclusiva	112,5	270	405	647,5	917,5	0

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva	70	215	325	500	682,5	900
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	36	142,5	215	322,5	467,5	610

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA/AFFARI TAVOLARI

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	32,5	135	202,5	337,5	472,5	640

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	80	295	430	700	997,5	1375

21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	85	302,5	540	977,5	1620	2092,5
2. Fase introduttiva del giudizio	85	270	437,5	675	910	1215
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	50	302,5	472,5	775	1080	1485
4. Fase decisionale	135	505	910	1652,5	2395	3475
5. Fase cautelare	100	270	505	910	1315	1890

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	85	302,5	607,5	1080	1620	2362,5
2. Fase introduttiva del giudizio	85	302,5	505	775	1080	1450
3. Fase Istruttoria e/o di trattazione	50	170	337,5	505	742,5	1012,5
4. Fase decisionale	135	505	910	1652,50	2395	3475
5. Fase cautelare	100	302,5	505	900	1147,5	1957,5

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	85	270	472,5	842,5	1215	1755
2. Fase introduttiva del giudizio	50	170	270	405	572,5	742,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	42,5	135	235	472,5	675	977,5
4. Fase decisionale	85	437,5	675	1045	1985	2057,5
5. Fase cautelare	67,5	202,5	337,5	640	910	1315

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	85	302,5	540	977,5	1450	2092,5
2. Fase introduttiva del giudizio	50	202,5	302,5	505	675	910

3. Fase istruttoria e/o di trattazione	50	202,5	370	675	977,5	1450
4. Fase decisionale	85	437,5	675	1180	1552,5	2160
5. Fase cautelare	67,5	235	405	742,5	1080	1585

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	135	607,5	945	1147,5	2160	2935

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase della attivazione	30	135	210	255	480	652,5
2. Fase di negoziazione	60	270	420	510	960	1305
3. Conciliazione	90	405	630	765	1440	1957,50

26. ARBITRATO

valore			da € 0,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso			810	2025	3542,50	8100

Per i giudizi amministrativi anche in materia ambientale innanzi al Tar/Consiglio di Stato e per i ricorsi innanzi al Presidente della Repubblica:

sia per i ricorsi al Tar che per i ricorsi al Consiglio di Stato, il compenso è aumentato di €1.200,00 in caso di presentazione di ricorso per motivi aggiunti, ivi compresa la presentazione di nuova istanza di sospensione dell'efficacia;

In caso di perenzione del giudizio potrà essere chiesta la liquidazione del compenso alla definitiva estinzione dello stesso per la sola fase del giudizio espletata (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria).

Per i ricorsi amministrativi dinanzi al Presidente della Repubblica sarà riconosciuta, di norma, la somma di €2.000,00 a titolo di compenso per tutto il giudizio.

Nell'ipotesi in cui venga chiesta la trasposizione del giudizio dinanzi al Tar, di norma sarà riconosciuto un compenso pari ad €3.000,00 a titolo di compenso per tutto il giudizio, compreso l'atto di trasposizione.

Nell'ipotesi in cui venga richiesta la trasposizione del giudizio dinanzi al Tar e la controparte non si costituisce nei termini di legge, di norma, sarà riconosciuta la somma di €350,00;

Al termine della sola fase cautelare, dopo l'emissione dell'ordinanza sulla istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento, è possibile riconoscere al professionista l'importo pari al 50% del compenso pattuito per l'intero giudizio.

Per le cause di risarcimento danni da infortunistica stradale ex art. 2041 c.c. e 2051 valgono le tabelle riportate sopra e relative al giudizio civile.

Nelle ipotesi di definizione transattiva del giudizio, di rinuncia al giudizio, di sospensione e/o di interruzione senza che vi sia più riassunzione dello stesso, di cancellazione della causa dal ruolo a seguito di abbandono o di perenzione dei ricorsi innanzi alla giustizia amministrativa, al professionista sarà liquidato il compenso sopra determinato nelle rispettive ipotesi, per l'attività relative alle fasi di giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) effettivamente svolte sino a quel momento, detratto l'acconto percepito.

Oltre agli importi determinati ai sensi dei precedenti commi, al professionista saranno corrisposte le somme dovute a titolo di IVA e CAP, e le spese per il contributo unificato.

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 in materia di rimborso spese per trasferta.”

Si precisa che per spesa di trasferta, alla luce dell'art. 11 del Decreto vigente si deve intendere il rimborso delle spese necessarie calcolate ai sensi dell'art. 27 stesso decreto, per raggiungere, dal luogo dove il professionista svolge l'attività in modo prevalente, la sede dell'Autorità Giudiziaria presso cui si celebra la causa, e comunque sempre che questa sia al di fuori del distretto della Corte di appello di appartenenza. Nulla spetta al professionista qualora si trasferisca all'interno della stessa Corte di Appello di appartenenza.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, secondo il modulo allegato al presente avviso, che dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua forma.

In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto nella misura del 30%, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, le spese non imponibili documentate. In tal caso, il Professionista dovrà documentare l'attività svolta, attraverso la produzione di tutti i documenti relativi alla controversia, unitamente alle relazioni semestrali indirizzate al Servizio Contenzioso sullo stato della controversia. In caso di revoca del mandato da parte del Comune di Trinitapoli o di rinuncia allo stesso da parte del professionista, il

compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in relazione allo stato del giudizio al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate.

Nelle ipotesi di abbandono del giudizio e/o di perenzione, spetta al legale il compenso previsto per le fasi sino ad allora seguite, decurtate secondo le percentuali sopra indicate.

Nell'arco dello stesso anno – il cui termine iniziale decorre dal conferimento del primo incarico - allo stesso professionista non potranno essere riconosciuti incarichi il cui valore complessivo superi € 15.000. In caso di superamento della soglia annuale, l'ufficio effettuerà una proposta all'avvocato atta al riconoscimento della somma del compenso rinveniente dalla differenza tra quanto maturato e quanto indicato nella soglia di sbarramento, che potrà in quanto tale essere accettata dal professionista.

In caso di rifiuto, si attingerà all'Elenco dei professionisti secondo criteri di rotazione.

ART.9 RISOLUZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione del contratto di patrocinio o la revoca del mandato per altri motivi, determinerà l'esclusione dall'elenco del professionista per i successivi 5 anni, fatto salvo il risarcimento dei danni e la segnalazione al Consiglio dell'Ordine di iscrizione.

E' disposta altresì la cancellazione dall'Albo del Comune di Trinitapoli nei casi di :

- 1) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione
- 2) venir meno dei requisiti di iscrizione;
- 3) rifiuto di eseguire l'incarico non sorretto da giustificate ragioni.
- 4) espressa richiesta da parte del professionista.
- 5) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità,
- 6) reiterata contestazione scritta nei casi di inadempimento o adempimento tardivo degli obblighi contrattuali, per almeno due volte.
- 7) Omissione della relazione semestrale al 30 giugno e 30 dicembre dello stesso anno dello stato della controversia.

ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse dell'ente.
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;
- in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n.196/203;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1

ART. 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela M.Montanaro, quale Responsabile del 1^ Settore –Servizio Contenzioso del Comune di Trinitapoli.

L'istruttore di riferimento del Servizio Contenzioso è la sig.ra Montuori Concetta, tel. 0883636323 c.montuori@comune.trinitapoli.bt.it

ART.12
PUBBLICITA'

Dell'affidamento dell'incarico verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito dell'Ente, ivi compresi i dati economici dell'incarico ed il curriculum professionale.

Il presente avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale e sull'Albo pretorio on line dell'Ente Comune di Trinitapoli.

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Avviso pubblico entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito web www.comune.trinitapoli.bt.it

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente avviso consta degli allegati n.1 (contratto di patrocinio) e n. 2 (schema di domanda).

Trinitapoli,

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE
avv. Angela M. MONTANARO